



Seiva Comunità Energetica Rinnovabile ETS – Viale Vittorio Veneto 43 Borgomanero NO
C.F.: 91024160037 – www.seiva.pro – info@seiva.pro – seiva@pec.it

Regolamento Operativo Seiva Comunità Energetica Rinnovabile

La comunità energetica rinnovabile è una forma organizzativa disciplinata da un quadro normativo composito — amministrativo, societario, energetico e fiscale — in continua evoluzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, soci e produttori terzi sono invitati a consultare le fonti primarie di riferimento:

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (recepimento Direttiva RED II 2018/2001/UE)
- Decreto Ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (c.d. "Decreto CACER"), pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024
- Delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD) e successivi aggiornamenti
- Regole Operative GSE per le CACER, pubblicate il 23 febbraio 2024 e aggiornate con l'ultima versione del 16 luglio 2025

Il D.M. 414/2023 costituisce il riferimento normativo principale: definisce i requisiti di costituzione, i criteri di ripartizione degli incentivi e le modalità di accesso al meccanismo del premio (tariffa incentivante) gestito dal GSE. Il TIAD (Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso), adottato con delibera ARERA 727/2022/R/eel, disciplina invece le regole di misura, le modalità di calcolo dell'energia condivisa e i corrispettivi di rete applicabili. Le Regole Operative GSE ne declinano l'applicazione pratica per le CACER — acronimo con cui il GSE identifica la Configurazione di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile, intesa come l'insieme degli utenti sottesi a una medesima Cabina Primaria AT/MT entro i cui confini si contabilizza l'energia condivisa tra membri produttori e membri consumatori.

1. Valori

SEIVA si costituisce come Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del D.M. 414/2023, con vocazione rivolta in primo luogo alle imprese e ai professionisti del territorio, aperta alle famiglie e ai cittadini che intendono contribuire attivamente alla transizione ecologica. Questo modello mira a unire la capacità produttiva e organizzativa delle imprese con la partecipazione diffusa dei cittadini.



Il modello di SEIVA si fonda sulla convinzione che sostenibilità ambientale e competitività economica non siano obiettivi in contraddizione, ma si rafforzino a vicenda. La riduzione dei costi energetici per le imprese associate, il premio GSE distribuito tra i membri, il minore impatto ambientale della produzione locale di energia rinnovabile: nessuno di questi benefici è ottenibile individualmente con la stessa efficacia. È precisamente la partecipazione collettiva — la scelta di mettere a disposizione senza impegno o cambiamenti impianti, utenza di consumo, risorse e responsabilità — a moltiplicare il valore per ciascun membro e per il territorio nel suo insieme. Questa visione si radica in una cultura della cura: cura dell'ambiente, delle relazioni economiche, del contesto in cui si vive e si lavora. Papa Francesco, nell'Enciclica *Laudato si'*, descrive la casa comune come un sistema di relazioni interdipendenti in cui ogni scelta individuale ha conseguenze collettive. SEIVA traduce questo principio in un'organizzazione concreta: ogni kilowattora prodotto e condiviso, ogni nuovo membro che entra nella comunità, ogni decisione presa in assemblea è un atto che riguarda tutti e produce effetti per tutti.

I benefici sociali, ambientali ed economici che SEIVA si prefigge di generare — risparmio sui costi energetici, incentivi distribuiti, riduzione delle emissioni, diffusione della cultura energetica, rafforzamento delle reti locali tra imprese e cittadini — esistono solo in quanto frutto di una partecipazione attiva e responsabile. Per questa ragione, comportamenti orientati al perseguimento esclusivo di interessi individuali, quindi a danno della stessa comunità, sono considerati incompatibili con una armoniosa partecipazione.

2. Diritto

Il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, lo strumento operativo che disciplina i rapporti tra SEIVA e i propri soci nell'ambito della configurazione CACER. Deve essere letto, compreso e accettato contestualmente alla domanda di adesione online o cartacea, prima della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto.

I diritti fondamentali del socio che partecipa alla CER sono garantiti dall'art. 10 dello Statuto e dalla normativa vigente. In sintesi:

Il socio mantiene integralmente la propria qualità di cliente finale del mercato elettrico: la partecipazione a SEIVA non comporta alcun cambio di fornitore, né alcuna modifica al contratto di fornitura in essere, in conformità all'art. 11.3 dello Statuto e all'art. 4, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 199/2021.

Il Referente della CER — identificato nel Presidente o in suo delegato ai sensi dell'art. 23 dello



Statuto — è il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa verso il GSE, ai sensi dell'art. 1.2.2.2 delle Regole Operative GSE. I soci possono delegare anche la gestione delle partite di pagamento e incasso verso la società di vendita e il GSE.

Il socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta secondo le modalità del Regolamento, ai sensi dell'art. 10.2 e dell'art. 12.3 dello Statuto, il quale rimanda all'art. 24 del Codice Civile. In caso di recesso anticipato rispetto agli impegni assunti, possono essere dovuti corrispettivi equi e proporzionati alla compartecipazione agli investimenti sostenuti, come indicato all'art. 10.2 dello Statuto. Tutti i soci hanno parità di diritti e di trattamento. In regola con la quota associativa, ogni socio ha diritto di partecipare alla vita dell'associazione e alle assemblee con diritto di voto, candidarsi agli organi direttivi, essere informato sulle attività e consultare bilanci e libri sociali. In quanto membri della CER, i soci con utenze di produzione sono tenuti a versare la quota associativa annuale, a mantenere un comportamento coerente con gli scopi dell'associazione. La partecipazione a SEIVA non comporta alcun obbligo esclusivo: ogni socio rimane libero di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e gestire autonomamente il proprio contratto di fornitura.

3. Partecipazione

Partecipazione associativa

SEIVA è un soggetto giuridico autonomo con partecipazione aperta e volontaria, ai sensi dell'art. 4.15 dello Statuto. Possono aderire persone fisiche, famiglie, enti e PMI: per queste ultime la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale o industriale principale, e il codice ATECO prevalente deve essere diverso da 35.11.00, 35.12.00 e 35.14.00. Non possono essere soci le grandi imprese, le PA centrali e le imprese con i codici ATECO sopra indicati. Ogni socio ha parità di diritti e di trattamento. La qualità di associato è personale e non trasferibile. Il recesso è libero in qualsiasi momento, con comunicazione scritta; in caso di recesso anticipato rispetto agli impegni assunti possono essere dovuti corrispettivi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti da SEIVA, il tutto meglio specificato come da art. 9 e seguenti dello Statuto.

Partecipazione energetica

Sul piano energetico, ciò che identifica ogni membro nella configurazione è il POD (Point of Delivery), il codice univoco che identifica ogni contatore, che corrisponde a un punto di prelievo e/o di produzione fisicamente ubicato nel territorio sotteso a una delle cabine primarie in cui opera SEIVA. Ogni socio può mettere a disposizione tutte le utenze di cui è titolare nelle aree servite dalla



CER: la messa a disposizione consiste nell'iscrizione delle utenze sui portali dedicati del GSE per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso, ovvero il meccanismo alla base del funzionamento delle CER. Non esiste un limite al numero di POD conferibili, purché ricadano in una configurazione di interesse per le attività dell'associazione e non eccessivamente lontana dall'area mercato del Nord Italia, se non attraverso un confronto con il Consiglio Direttivo. La partecipazione alla CER non comporta alcun cambio di fornitore: ogni socio mantiene integralmente i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica. I soci consumatori devono essere titolari di almeno un POD attivo. I soci produttori — e i produttori terzi convenzionati — devono avere la disponibilità di un impianto a fonte rinnovabile compatibile, connesso successivamente al 1° giugno 2024 (data di costituzione e approvazione dello Statuto SEIVA). Possono essere iscritti in una configurazione anche impianti di produttori che non siano membri o soci della comunità, che possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative. Ogni POD e ogni impianto può appartenere a una sola configurazione; un soggetto titolare di più POD o più impianti può distribuirli nella stessa o in configurazioni diverse. Possono essere inseriti nella configurazione anche sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. I soggetti che non dispongono di un'utenza elettrica possono comunque iscriversi come soci e accedere agli altri servizi offerti dall'associazione.

Altre forme di partecipazione

I risultati della CER — in termini di energia condivisa, incentivi distribuiti e impatto sul territorio — sono proporzionali all'ampiezza della partecipazione. Ogni socio contribuisce alla crescita della comunità semplicemente informando altre persone e imprese dell'iniziativa: più POD e impianti entrano nelle configurazioni, maggiore può essere il beneficio per tutti i membri. Oltre alla partecipazione energetica, SEIVA è aperta a forme di coinvolgimento di altro tipo: donazioni, progetti e contributi liberali destinati a finalità sociali o ambientali, collaborazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, scuole e organizzazioni del territorio, partecipazione a bandi e progetti di ricerca nel settore delle fonti rinnovabili. Queste forme di partecipazione contribuiscono al rafforzamento della missione dell'associazione e possono essere disciplinate con appositi accordi approvati dal Consiglio Direttivo.

4. Soci

I soci di SEIVA si distinguono in fondatori e ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno



contribuito alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; i soci ordinari presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo tramite modulo cartaceo o digitale, previa accettazione dello Statuto e del presente Regolamento Operativo; il Consiglio Direttivo delibera periodicamente sulle ammissioni ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto. Dal punto di vista energetico, i soci si distinguono in consumatori, produttori e prosumer. I consumatori sono titolari di uno o più POD attivi nelle aree servite da SEIVA. I produttori e i prosumer hanno la disponibilità di uno o più impianti a fonte rinnovabile compatibili con la configurazione. Con produttore si intende un socio che mette a disposizione un impianto con cessione totale dell'energia in rete, senza prelievi di consumo dalla rete. Il prosumer è un socio che dispone di un impianto che immette energia in rete ma preleva anche una quota di energia dalla rete. Ogni socio può iscrivere più utenze di cui è titolare — POD o Officina Elettrica — nelle aree in cui SEIVA è attiva, senza limitazioni di numero.

Ai Comuni e agli enti pubblici associati non è richiesta alcuna quota associativa. Anche ai soci consumatori non è richiesto il pagamento di alcuna quota di adesione annuale. Per i soli soci produttori e/o prosumer la quota associativa annua è fissata in euro 10,00 (dieci), da versare preferibilmente in un'unica soluzione — euro 200,00 (duecento) — valida per la durata ventennale degli incentivi al momento della avvenuta adesione. In alternativa, produttori e prosumer possono versare il saldo a copertura delle quote associative per l'intero periodo ventennale di durata degli incentivi, contestualmente al pagamento delle spese di caricamento di richieste di contributo e/o regimi di incentivazione sui portali dedicati del GSE. In caso di recesso anticipato del socio che abbia già effettuato il versamento ventennale, la quota residua verrà considerata donazione liberale a favore dell'associazione, per la quale verrà rilasciata regolare ricevuta.

Il mancato pagamento della quota associativa o di qualsiasi altro corrispettivo dovuto — comprese le spese di caricamento dell'impianto sui portali informatici del GSE, le quote sugli incentivi e i corrispettivi concordati per i servizi richiesti dagli associati— dopo tre solleciti bonari, può essere portato all'attenzione del Consiglio Direttivo per la valutazione della delibera di esclusione del socio ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto. L'esclusione comporta la perdita di tutti i diritti dell'associato, maturati e maturandi, inclusa la comunicazione che Seiva è obbligata a fare al GSE. Qualora l'esclusione avvenga entro cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il socio è verosimilmente tenuto alla restituzione al GSE dell'intero importo del contributo e/o degli incentivi percepiti e Seiva sarà manlevata da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Organizzazione e configurazioni

SEIVA opera come un'unica organizzazione a livello nazionale, con sede e operatività principale nell'area mercato Nord del GSE. Seiva può attivare singole configurazioni in tutta Italia, nelle zone



sottese a ciascuna cabina primaria AT/MT, denominate CACER, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021 e dell'art. 6 del D.M. 414/2023. Ogni CACER, ovvero configurazione, è un perimetro autonomo dal punto di vista energetico: l'energia condivisa si contabilizza esclusivamente tra i membri produttori/prosumer e consumatori presenti al suo interno, ovvero sottesi alla medesima cabina primaria, e ogni POD o impianto può appartenere a una sola configurazione. L'apertura di una nuova configurazione avviene su richiesta dei soci produttori e consumatori interessati ed è subordinata a una valutazione di sostenibilità operativa da parte del Consiglio Direttivo: configurazioni che non raggiungano una massa critica sufficiente di membri, o che non risultino strategiche rispetto agli obiettivi dell'associazione, potranno non essere attivate.

Le condizioni generali ed economiche stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento sono uniformi e si applicano a tutte le configurazioni senza distinzioni territoriali. Ogni configurazione attiva nomina al proprio interno un Rappresentante di Configurazione, scelto tra i soci attivi di quel territorio. L'insieme dei Rappresentanti delle configurazioni attive compone il Comitato delle Configurazioni, organo consultivo previsto dall'art. 14 dello Statuto, con funzione di portare all'attenzione del Consiglio Direttivo le istanze, le esigenze operative e specifiche dei territori.

SEIVA può inoltre fornire assistenza e consulenza ad altre realtà analoghe sul territorio nazionale, collaborare con esse o aggregarle, avvalendosi di soggetti esterni e indipendenti: installatori, ESCo, ingegneri, geometri, agronomi, società di servizi energetici, professionisti del settore immobiliare, ricercatori e investitori. Questa funzione di aggregazione e supporto rientra tra le attività strumentali agli scopi associativi ai sensi dell'art. 4.7 dello Statuto, e contribuisce alla diffusione della cultura della sostenibilità e della promozione delle fonti rinnovabili nel territorio.

5. Impianti di produzione

Gli impianti di produzione inseriti nelle configurazioni CACER di SEIVA devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, secondo la definizione riportata nell'Appendice A delle Regole Operative GSE (versione luglio 2025). Tutti i componenti devono essere realizzati a regola d'arte: i materiali, le apparecchiature, i macchinari e gli impianti elettrici ed elettronici conformi alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte ai sensi dell'art. 2 della Legge 186/1968. I moduli fotovoltaici devono rispettare le normative CEI EN 61215 e CEI EN 61730, ed essere prodotti da fabbricanti iscritti al Registro AEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014. Generatori e alternatori devono essere conformi alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

Con l'accettazione del presente regolamento, i soci produttori e i produttori terzi mettono a



disposizione di SEIVA un impianto FER nuovo, realizzato tramite intervento di nuova costruzione o di una nuova sezione di potenziamento, entrato in esercizio a partire dal 1° giugno 2024 — data di costituzione e approvazione dello Statuto SEIVA — ai sensi del par. 1.2.1.2 delle Regole Operative e dell'art. 4 dello Statuto, o comunque in precedenza rispetto alla domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Per gli impianti FER entrati in esercizio tra il 24 gennaio 2024 e il 22 giugno 2024 (entro i 150 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 414/2023), è possibile richiedere l'accesso agli incentivi qualora sia documentato, con atti sottoscritti in data anteriore all'entrata in esercizio dell'impianto, che l'impianto fosse stato realizzato ai fini dell'inserimento in una CER, ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 19/2025, convertito in Legge 60/2025. Eventuali deroghe per impianti non rientranti nei casi sopra descritti sono valutate e approvate preventivamente dalla Direzione di SEIVA sulla base delle normative GSE vigenti.

Non esiste una taglia minima degli impianti per essere iscritti, tuttavia per il lavoro necessario da svolgere rispetto ai volumi di energia in immissione attesi, sarebbe preferibile che gli impianti avessero una loro sostenibilità e quindi una taglia minima di almeno 20 kWp. In ogni caso, la Direzione Seiva valuterà caso per caso, senza alcuna discriminazione, l'opportunità di facilitare l'ingresso di associati produttori con impianti più piccoli. La taglia massima incentivabile per singolo impianto è pari a 1 MW, intesa come potenza complessiva delle unità di produzione (UP) inserite nella configurazione sottese al medesimo punto di connessione. Per gli impianti di taglia superiore a 1 MW è possibile, in sede di progetto elettrico e schema unifilare, individuare una sezione distinta di potenza non eccedente la soglia del MWp e iscrivere solo questa sezione. La potenza eccedente riceverà solo valorizzazione dell'energia autoconsumata e/o venduta, senza accesso alla tariffa incentivante, ai sensi del par. 1.2.1.2 delle Regole Operative. La taglia massima per i sistemi di accumulo è pari a 1 MW; i sistemi di accumulo devono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e registrati su GAUDI ai sensi della deliberazione ARERA 574/2014/R/eel, come previsto dal par. 1.1.5 delle Regole Operative.

Gli impianti "esistenti" — entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021 — potrebbero entrare in SEIVA, ma non accedono alla tariffa incentivante, l'energia da essi immessa in rete concorre solamente ai fini del computo dell'energia condivisa nella CACER e beneficia unicamente del contributo di valorizzazione per l'energia elettrica autoconsumata, denominato rimborso ARERA, pari a circa 8-10 € a MWh annui. Il limite degli impianti esistenti in una configurazione CACER, ovvero la loro potenza non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione, ai sensi del par. 1.2.1.2 delle Regole Operative. Considerando tutti gli aspetti, economici e gestionali, non è una priorità della Comunità, né interesse di alcun associato, ricercare e iscrivere questo tipo di impianti esistenti, poiché per formare l'energia condivisa si utilizzerebbero i volumi di consumo dei soci consumatori, privandoli della possibilità



di ricevere la tariffa incentivante, palesando un danno collettivo che riteniamo inopportuno.

Non è consentito l'artato frazionamento degli impianti al fine di eludere i meccanismi incentivanti o incrementare i profitti, ai sensi del par. 1.2.1.5 delle Regole Operative. Più impianti alimentati dalla stessa fonte, ubicati su particelle catastali contigue e riconducibili al medesimo produttore o a soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono considerati dal GSE un unico impianto ai fini del calcolo della potenza incentivabile.

I soci produttori e i produttori terzi sono tenuti a fornire a SEIVA i dati previsionali completi di produzione e autoconsumo sul posto, e a consentire l'accesso ai dati reali consuntivi tramite connessione digitale con l'inverter, anche per il tramite del soggetto installatore, nel caso di convenienza di monitoraggio di ampi volumi energetici, in accordo tra le parti. Tale accesso è necessario ai fini della rendicontazione verso il GSE e dell'attività di verifica prevista dal par. 2.4 delle Regole Operative.

La valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, ovvero la normale vendita in rete, rimane liberamente definibile dal produttore e non è condizionata dalla partecipazione alla CACER, ai sensi del par. 1.2.2 delle Regole Operative. Il produttore può gestirla direttamente o delegarla a SEIVA — nell'ambito dell'istanza di accesso al servizio GSE — oppure cederla a operatori terzi a condizioni liberamente concordate tra le parti, anche successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto.

6. Tariffa premio incentivante

Contributi economici GSE: incentivazione, valorizzazione e ritiro

I contributi economici riconosciuti dal GSE alle configurazioni CACER ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono di tre tipologie distinte, regolate dal par. 2.2.2 delle Regole Operative (versione luglio 2025). È importante che ogni socio le comprenda, perché producono flussi economici differenti per natura, destinatario e tempistica.

1. Tariffa incentivante — l'incentivo sull'energia condivisa

È il contributo principale, riconosciuto per 20 anni su ciascun kWh di energia effettivamente condivisa, tramite conteggio con granularità a quindici minuti, suddiviso per ogni configurazione, tra produttori e consumatori nella configurazione, risultante come il minimo tra l'energia immessa dagli impianti/UP dei soci e quella prelevata dai POD con prelievo. Su questa quota, al netto dell'ammissibilità degli impianti ai sensi delle Regole Operative GSE, viene ricavata la quota di



energia condivisa incentivabile, che genera la tariffa premio, o più comunemente incentivo. Si rimanda al par. 2.2.2.1 di pag. 37 e seguenti delle Regole Operative GSE per il dettaglio delle modalità di determinazione della tariffa premio. Il corrispettivo concordato con i produttori terzi deve essere sempre IVA inclusa, poiché SEIVA opera in regime esente IVA e non può sostenere tale costo aggiuntivo.

Valore soglia e tariffa eccedentaria

Il GSE verifica annualmente, a conguaglio, se la quota di energia condivisa incentivata supera il valore soglia del **55%** dell'energia immessa (o **45%** in caso di cumulo con PNRR). L'importo corrispondente alla quota eccedente tale soglia non è liberamente distribuibile tra i soci: per obbligo statutario ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto SEIVA e del par. 1.2.2.2 delle Regole Operative, deve essere destinato esclusivamente ai soci consumatori non imprese e/o a finalità sociali con ricadute sul territorio. Il tutto meglio specificato nel paragrafo 11 del presente regolamento.

2. Contributo di valorizzazione – il rimborso “ARERA” delle componenti tariffarie

È un contributo separato e distinto dalla tariffa incentivante, riconosciuto anch'esso per 20 anni su ciascun kWh di energia autoconsumata (non solo condivisa). Rappresenta la restituzione parziale delle componenti tariffarie di trasmissione che normalmente gravano sulla bolletta elettrica. Per le CER, è pari al prodotto tra l'energia autoconsumata e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile **CUAfa = TRASE** (tariffa di trasmissione in bassa tensione definita da ARERA), espresso in c€/kWh e aggiornato mensilmente.

Questo contributo variabile è incassato da SEIVA in qualità di Referente della configurazione e trattenuto interamente dall'associazione a copertura delle spese di gestione operativa, rendicontazione GSE e mantenimento della configurazione. E' un elemento variabile annualmente e non entra nel conteggio della ripartizione tra soci produttori e consumatori.

3. Ritiro dell'energia immessa in rete (RID)

È la modalità con la quale il produttore vende l'energia al GSE, ovvero il corrispettivo per l'energia elettrica immessa in rete e non autoconsumata sul posto; viene richiesto direttamente dal produttore in sede di procedura di connessione oppure dal Referente Seiva nell'ambito dell'istanza di accesso al servizio. Il prezzo è regolato secondo le modalità previste dalla deliberazione ARERA 280/07 e pubblicato mensilmente entro il 25 del mese successivo. Come precisato al par. 1.2.2 delle Regole Operative, la valorizzazione/vendita dell'energia immessa in rete rimane liberamente definibile dal produttore: può essere gestita tramite RID-GSE, ceduta a un operatore terzo, o delegata a SEIVA.

Ripartizione degli incentivi tra i soci

La tariffa incentivante è ripartita tra i soci produttori e i soci consumatori secondo il seguente schema, che tiene conto del fatto che il cumulo con il contributo PNRR riduce la tariffa a vantaggio del produttore (che ha già beneficiato del contributo a fondo perduto) e penalizza i consumatori e la CER stessa per tutto il periodo ventennale;

Contributo PNRR	Quota produttore	Quota consumatore
No	50%	30%
Sì	30%	50%

Il residuo del 20%, in entrambe le casistiche, è a disposizione dell'Associazione SEIVA per sostenere tutte le attività, le spese di gestione corrente, la promozione delle energie rinnovabili, le finalità sociali sul territorio e il contrasto alla povertà energetica. In situazioni straordinarie, su proposta motivata della Direzione, i soci possono essere chiamati a rinunciare temporaneamente a una quota degli incentivi spettanti per far fronte a spese urgenti e inderogabili nell'interesse collettivo della configurazione. I produttori terzi non essendo soci non partecipano alla ripartizione degli incentivi, ma ricevono un corrispettivo per la messa a disposizione dell'impianto, concordato con la Direzione attraverso un accordo privato, definito caso per caso con criteri che favoriscano l'inserimento di nuovi impianti nel rispetto della sostenibilità economica dell'associazione.

7. Contributo PNRR in conto capitale

La misura PNRR "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" (Missione 2, C2, I 1.2) prevede contributi fino al 40% delle spese ammissibili per impianti in CER o Gruppi di autoconsumatori, come definito dal D.M. MASE n. 414/2023 (Decreto CACER) e dalle Regole Operative GSE.

Il contesto normativo e finanziario è stato caratterizzato da continua evoluzione e incertezza, non dipendenti da SEIVA. Esempio: il GSE ha improvvisamente ridotto la dotazione finanziaria dello sportello da 2,2 miliardi a 795,5 milioni di euro il 21 novembre 2025 – a ridosso della chiusura prevista – per riprogrammazione PNRR, nonostante le richieste superassero 1,4 miliardi.

SEIVA ha operato con diligenza e trasparenza, nel rispetto delle finalità statutarie (art. 4 dello Statuto), in linea con Decreto CACER e Regole GSE. Ai sensi dell'art. 4.8 dello Statuto, SEIVA è abilitata a partecipare a bandi per le CER nell'esclusivo interesse sociale. L'eventuale mancato



riconoscimento o rimodulazione dei contributi non è imputabile a SEIVA e non inficia la regolarità del suo operato.

Mandato e delega a SEIVA

L'attività di richiesta del contributo PNRR è svolta da SEIVA e/o dai propri partner specializzati, selezionati allo scopo. Si tratta di un processo complesso, che richiede il coordinamento continuativo di tutte le parti coinvolte e una gestione puntuale delle scadenze imposte dal GSE. Il Produttore, nell'interesse del buon esito della propria istanza, è tenuto a delegare integralmente a SEIVA la gestione dell'intero processo, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute. In conformità con gli obblighi previsti dall'art. 11 dello Statuto, il Socio è tenuto a rispettare le norme del presente Regolamento e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché a contribuire attivamente al raggiungimento degli scopi associativi. La collaborazione del Produttore si articola, in sintesi, nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Raccolta documentale e presentazione dell'istanza

Il Produttore è tenuto a fornire a SEIVA l'elenco completo della documentazione richiesta, attraverso i moduli appositamente predisposti. La documentazione deve essere trasmessa nei tempi indicati da SEIVA, al fine di consentire la corretta e tempestiva compilazione dell'istanza sul Portale informatico del GSE (applicazione SPC – Sistemi di Produzione e Consumo), unico canale ufficiale di invio riconosciuto dal GSE ai sensi del par. 2.1.1 delle Regole Operative (istanze trasmesse via PEC, e-mail, raccomandata o altri canali non vengono prese in considerazione dal GSE).

Fase 2 – Avvio dei lavori e conto corrente dedicato

L'installazione può iniziare solo dopo la protocollazione della domanda GSE. Il mancato rispetto è causa di inammissibilità delle spese.

Entro 30 giorni dall'avvio lavori, il Produttore (spesso col fornitore) deve comunicare a SEIVA la data della prima fattura che rende l'investimento irreversibile (es. acconto materiali). SEIVA la comunicherà al GSE (par. 2.2.2 Regole Operative).

Si raccomanda l'uso e mantenimento di un conto corrente dedicato per tutte le spese, in osservanza della L. 136/2010 (tracciabilità flussi PNRR); le spese non transitate non saranno ammissibili a rendicontazione.

Fase 3 – Istruttoria, valutazione e concessione



Il GSE conclude l'istruttoria tecnico-amministrativa "indicativamente" entro 90 giorni dalla richiesta, esclusi i tempi imputabili al Produttore o ad altri soggetti, senza silenzio-assenso. Il GSE trasmette le risultanze al MASE, che emana il decreto di concessione. Dopo la registrazione presso la Corte dei Conti, il Produttore deve sottoscrivere l'atto d'obbligo tramite il Portale GSE per perfezionare l'ammissione al finanziamento. Il contributo in conto capitale è al massimo il 40% della spesa ammissibile, rispettando i massimali del Decreto CACER. L'importo potrà essere ridotto in fase di erogazione a saldo in base alle spese e alla potenza effettivamente installata.

Fase 4 – Fine lavori, allacciamento e rendicontazione

A seguito delle modifiche introdotte dalla Facility CACER (art. 27 D.L. 19/2026 e Regole Operative del 27 marzo 2026), il termine per il completamento e l'entrata in esercizio dell'impianto è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione dell'accordo di concessione da parte del GSE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Sono da intendersi pertanto superate le precedenti previsioni che fissavano la fine lavori entro il 30 giugno 2026.

Il GSE si riserva di verificare la data di fine lavori tramite il sistema GAUDÌ gestito da Terna, e di richiedere ulteriori informazioni al Produttore ove necessario.

La domanda di erogazione del contributo in conto capitale potrà essere inviata da SEIVA al GSE solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto e dopo la presentazione della richiesta di accesso alla tariffa incentivante (inserimento in una CACER) da parte del Referente della configurazione, nonché dopo il sostenimento e il pagamento rendicontato di tutte le spese ammissibili. La richiesta deve essere trasmessa al GSE entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Si sottolinea che il saldo potrà essere erogato solo a seguito della stipula del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso relativo alla configurazione di cui fa parte l'impianto, ovvero l'inserimento dell'impianto in una CACER.

Clausola di esonero da responsabilità di SEIVA

SEIVA e/o gli operatori da essa incaricati non potranno essere ritenuti responsabili, a nessun titolo e in nessuna misura, nelle seguenti circostanze, tutte estranee alla sfera di controllo dell'Associazione:

- mancato caricamento, rigetto o declino, da parte del GSE, della domanda di accesso al contributo, per qualsiasi ragione tecnica, amministrativa o formale;
- mancata assegnazione del contributo per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, anche in presenza di istanza regolarmente presentata e protocollata, incluso il collocamento in elenco di riserva senza successivo scorrimento;



- rimodulazione della dotazione finanziaria della misura, come avvenuto con la comunicazione del GSE del 21 novembre 2025, che ha ridotto la dotazione da 2,2 miliardi a 795,5 milioni di euro a soli nove giorni dalla chiusura dello sportello del 30 novembre 2025;
- modifiche al quadro normativo e procedurale di riferimento intervenute nel corso dell'iter, inclusa la sostituzione del meccanismo del decreto di concessione MASE con gli accordi di concessione GSE previsti dalla Facility CACER (D.L. 19/2026);
- postergazione dell'erogazione dei contributi per cause legate alla revisione del PNRR, ai tempi di approvazione da parte della Commissione Europea o del Consiglio dell'Unione Europea, o all'adozione di atti normativi primari e secondari di riallineamento del quadro regolatorio;
- ogni altro evento imputabile a cause di forza maggiore, a mutamenti normativi sopravvenuti, o a decisioni di autorità pubbliche nazionali o sovranazionali.

L'impossibilità di accedere al contributo PNRR, per qualsiasi delle cause sopra elencate, non esonera il Produttore dagli obblighi associativi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto, né costituisce motivo di rimborso delle spese per le attività svolte da SEIVA nell'interesse del Socio.

8. Produttore / Prosumer

La partecipazione alla CER non annulla i vantaggi degli impianti FER, ma aggiunge un ulteriore rendimento cumulabile. I benefici complessivi di un impianto FER, sono:

- Autoconsumo sul posto: riduzione immediata della bolletta elettrica per l'energia prodotta e consumata direttamente in loco;
- Valorizzazione/vendita dell'energia immessa in rete: remunerazione dell'energia non autoconsumata tramite Ritiro Dedicato (RID) o cessione a terzi;
- Quota sugli incentivi dell'energia condivisa: l'energia immessa dal Produttore e consumata virtualmente dagli altri membri all'interno della CACER, genera "energia condivisa", sulla quale il GSE eroga un premio, la tariffa incentivante, annuale per venti anni all'Associazione, che poi la suddivide tra i soci.

Il Produttore Terzo

Il Produttore Terzo è una figura distinta, prevista dalla normativa nazionale (D.Lgs. 199/2021 e D.M. MASE 414/2023) e riconosciuta dallo Statuto all'art. 4.3, che disciplina la possibilità per l'Associazione di avvalersi di impianti di soggetti terzi non aderenti alla configurazione. Si tratta



tipicamente di soggetti che, per ragioni di natura giuridica o dimensionale — come le grandi imprese, che non possono essere ammesse come soci ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto — non possono essere Soci dell'Associazione.

In ragione di questa esclusione, il Produttore Terzo:

- **non può richiedere il contributo PNRR** (riservato esclusivamente ai soggetti beneficiari soci ammessi alla configurazione);
- **non partecipa nella ripartizione degli incentivi** sull'energia condivisa;
- **non può avere la qualifica di Consumatore** né esercitare diritti associativi.

Il Produttore Terzo può unicamente mettere a disposizione di SEIVA il proprio impianto FER, continuando a beneficiare direttamente dell'energia prodotta (autoconsumo e vendita), e può pattuire liberamente con SEIVA un **corrispettivo annuale di gestione**, negoziato caso per caso e del tutto indipendente dalla ripartizione degli incentivi associativi.

Apertura di nuove configurazioni territoriali

Qualora un Produttore richieda l'adesione in un'area geografica in cui non sia attiva alcuna configurazione territoriale di SEIVA, l'Associazione, prima di procedere alla registrazione, valuterà la sostenibilità dell'apertura di una nuova configurazione in relazione al volume di energia producibile e condivisibile in quell'area, nonché alla presenza di un numero sufficiente di potenziali Consumatori idonei. La registrazione del Produttore in una nuova configurazione è subordinata al positivo esito di tale valutazione.

9. Spese

Spese Seiva per un Produttore / Prosumer Associato

	Voce	Importo	Frequenza	Pagamento
1	Quota associativa	euro 10	Annuale	Anticipato o In deduzione
2	Iscrizione CACER	euro 250	Una tantum	Anticipato o in deduzione dagli incentivi o contributi

3	Richiesta di contributo	euro 250	Una tantum	Anticipato o in deduzione dagli incentivi o contributi
4	Monitoraggio energetico	euro 50 ogni impianto	Annuale	In deduzione dagli incentivi
5	Corrispettivo sul contributo	10% dell' importo erogato	Una tantum	All'erogazione del contributo o in deduzione

Iscrizione CACER

Il corrispettivo per l'iscrizione dell'impianto alla configurazione CACER è fissato in **€ 250,00**. Il pagamento è dovuto una tantum, o in deduzione da contributi o incentivi, ed è condizione necessaria per l'avvio delle attività di iscrizione al Portale informatico del GSE da parte di SEIVA.

Richiesta di contributo PNRR

Il corrispettivo per la gestione della procedura di richiesta del contributo PNRR è fissato in **€ 250,00**. Il pagamento è dovuto una tantum, contestuale al corrispettivo disciplinato nel paragrafo dedicato al Contributo PNRR, ovvero il corrispettivo di gestione pari al 10% dell'importo effettivamente erogato dal GSE e percepito dall'associato.

Corrispettivo sul contributo

All'erogazione del contributo da parte del GSE, e comunque non prima dell'effettiva entrata in esercizio dell'impianto e del completamento della rendicontazione, SEIVA — ovvero l'operatore da essa incaricato — tratterrà o richiederà un corrispettivo di gestione pari al 10% del contributo effettivamente erogato dal GSE, nei tempi e nelle modalità previste. Tale percentuale remunera l'intero processo di consulenza, coordinamento, gestione documentale e rendicontazione svolto da SEIVA e/o dai suoi partner. Nel caso di fornitori esterni autorizzati da SEIVA, il corrispettivo sarà fatturato al socio produttore maggiorato dell'aliquota IVA di legge.

Monitoraggio energetico

Il corrispettivo per il servizio di monitoraggio energetico dell'impianto è fissato in **€ 50,00 annui**, a copertura parziale dei costi di gestione dei sistemi hardware e/o software necessari alla rilevazione,



trasmissione e rendicontazione dei dati energetici verso il GSE. L'importo è trattenuto annualmente in deduzione dalla quota di incentivi spettante al Produttore, senza necessità di pagamento separato.

Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo di gestione

Il mancato pagamento comporta l'invio di tre solleciti da parte di SEIVA. Al terzo sollecito senza esito, l'Associazione avvia la procedura di esclusione del Socio (art. 12.2 Statuto), previa delibera motivata del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea, con comunicazione al GSE.

L'esclusione fa decadere il requisito di permanenza dell'impianto nella CACER, portando il GSE a richiedere al Produttore la restituzione integrale del contributo PNRR nel caso di non permanenza dell'impianto in una CACER per almeno cinque anni, ai sensi delle Regole Operative (par. 9 Regole Operative Facility CACER del 27 marzo 2026 e Sezione 4 Parte III Regole Operative del 16 luglio 2025).

Ai Comuni e agli Enti Pubblici NON sarà applicata alcuna spesa.

Spese SEIVA per un Produttore Terzo

Salvo deroghe specifiche autorizzate dalla Direzione Generale per singole operazioni, i corrispettivi SEIVA applicabili al Produttore Terzo sono i seguenti:

- il corrispettivo per l'iscrizione alla CACER e quello per il monitoraggio energetico si applicano nella misura doppia rispetto agli importi previsti per il Socio Produttore;
- non essendo prevista la quota associativa di iscrizione, si invita il Produttore Terzo, e tutti gli operatori che hanno a cuore le sorti dell'Associazione, a effettuare una libera donazione a favore di SEIVA, per aiutarla a realizzare le proprie finalità solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Spese GSE per un Produttore Associato o Produttore Terzo

VOCE	IMPORTO	FREQUENZA	PAGAMENTO
Gestione impianto GSE	1 € x KWp + 15€ Taglia impianto	Annuale	In deduzione
Ammissione contributo GSE	50/450/1300/2300€ in base alla taglia	Una tantum	Pagamento PA



Le spese per l'ammissione al contributo PNRR — per i soli Produttori richiedenti — sono versate al GSE tramite bonifico PA, in base alla taglia dell'impianto. Tutti gli importi (SEIVA e GSE) possono essere aggiornati in caso di variazione dei listini, con conseguente adeguamento del presente Regolamento tramite delibera del Consiglio Direttivo.

10. Consumatore / Beneficiario

Il Socio Consumatore — definito dallo Statuto (art. 9.8) come "Consumer", in quanto titolare di un punto di prelievo di energia elettrica — è la componente essenziale senza la quale la comunità energetica non può funzionare: è la presenza dei Consumatori che trasforma l'energia immessa in rete dai Produttori in energia condivisa, generando così gli incentivi GSE a beneficio dell'intera CACER. La partecipazione del Consumatore è quindi un contributo concreto al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

L'adesione all'Associazione in qualità di Consumatore è gratuita: non è prevista alcuna quota associativa annuale né alcun investimento iniziale. Il Consumatore non sostiene spese per partecipare alla CACER e non è tenuto ad alcun impegno economico nei confronti di SEIVA per il solo fatto della sua adesione.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento Operativo, il Consumatore autorizza espressamente SEIVA a:

- rilevare e trattare i dati energetici relativi alle proprie utenze, ai fini della rendicontazione verso il GSE;
- presentare al GSE la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per le utenze indicate.

Al momento della richiesta di adesione, il Consumatore di tipo commerciale e/o industriale è tenuto a fornire a SEIVA, per ciascuna utenza interessata, le bollette elettriche degli ultimi 12 mesi e i dati relativi alla curva o al profilo di carico. Questi ultimi possono essere ottenuti accedendo al portale online del proprio distributore o al portale ARERA tramite SPID, oppure sottoscrivendo il modulo di delega a SEIVA per il reperimento di tali dati, disponibile tra la modulistica allegata al presente Regolamento.

I Soci Consumatori beneficiano di una quota compresa tra il 30% e il 50% degli incentivi sull'energia condivisa, al netto delle spese fisse di gestione di SEIVA, ripartita annualmente



secondo i criteri deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Oltre alla quota sugli incentivi, i Consumatori possono accedere all'insieme dei servizi messi a disposizione da SEIVA e dalla sua rete di partner: consulenza tecnica ed energetica, soluzioni per l'efficienza energetica, opportunità di investimento, aggiornamenti tecnologici e forniture riservate agli associati. I Consumatori che puntano alla transizione energetica possono agire in tre modi: richiedere a SEIVA supporto per l'installazione di un impianto rinnovabile (diventando "Prosumer"), offrire spazi (tetti o aree) per nuovi impianti e incoraggiare altri ad aderire alla CER.

Qualora un potenziale Consumatore richieda l'adesione in un'area geografica in cui non sia ancora attiva alcuna configurazione territoriale di SEIVA, sarà registrato dall'Associazione come soggetto potenziale, in lista di attesa. L'attivazione della sua partecipazione effettiva alla CACER avverrà non appena un impianto di produzione idoneo sarà inserito nella configurazione di riferimento, rendendo possibile la condivisione dell'energia immessa in rete.

11. Valore soglia

Il legislatore, nel disegnare il sistema degli incentivi per le Comunità Energetiche, ha voluto garantire che i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia non si concentrino esclusivamente nelle imprese, ma ricadano in misura significativa sulle persone fisiche e sul territorio. Per questa ragione, le Regole Operative del GSE (par. 2.2.2.1.3, Allegato 1) e lo Statuto dell'Associazione (art. 7.3) prevedono un meccanismo obbligatorio di destinazione degli incentivi, legato al cosiddetto **valore soglia dell'energia condivisa**.

Ogni anno il GSE confronta due grandezze: l'energia totale immessa in rete dai Produttori della configurazione e l'energia condivisa incentivabile, cioè la quota di quella energia che è stata consumata contemporaneamente dagli altri membri, per ogni configurazione.

Quando questa quota condivisa rimane **al di sotto del valore soglia**, gli incentivi possono essere distribuiti liberamente a qualsiasi socio, impresa o non impresa, senza vincoli.

Quando invece la quota condivisa **supera il valore soglia**, gli incentivi relativi all'eccedenza non possono essere erogati alle imprese: devono essere destinati esclusivamente a **consumatori non impresa** — persone fisiche, enti, associazioni, parrocchie, associazioni sportive dilettantistiche e soggetti analoghi — oppure reinvestiti dall'Associazione per **finalità sociali** a beneficio del territorio in cui si trovano gli impianti, come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto.

I valori soglia fissati dalla normativa sono i seguenti:



- **55%** dell'energia immessa, nei casi in cui i Produttori della configurazione non abbiano beneficiato del contributo PNRR;
- **45%** dell'energia immessa, nei casi in cui almeno un Produttore abbia beneficiato del contributo PNRR.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, a conguaglio.

Due esempi pratici

Esempio 1 – soglia non superata. Se in un anno l'energia condivisa dalla configurazione rappresenta il 40% dell'energia totale immessa in rete, e la soglia applicabile è il 55%, SEIVA può distribuire liberamente tutti gli incentivi a qualsiasi socio, impresa o non impresa, senza alcun vincolo.

Esempio 2 – soglia superata. Se l'energia condivisa raggiunge l'80% dell'energia immessa, e la soglia è il 55%, gli incentivi relativi al primo 55% possono essere distribuiti liberamente a tutti i soci. Gli incentivi relativi al restante 25% – la quota eccedente la soglia – devono invece essere destinati esclusivamente a soci consumatori non impresa o reinvestiti per finalità sociali sul territorio.

I Soci Consumatori che hanno la qualifica di impresa devono essere consapevoli che, negli anni in cui la configurazione supera il valore soglia, una parte – o in casi estremi la totalità – degli incentivi a loro teoricamente spettanti non potrà essere erogata direttamente alla loro impresa.

In questi casi, SEIVA calcolerà con precisione l'importo soggetto al vincolo e contatterà il Socio interessato per raccogliergli le preferenze su come destinare tali risorse. Le opzioni disponibili sono:

- **assegnare gli incentivi a uno o più soci consumatori non impresa** – persone fisiche, familiari, collaboratori, associazioni – che il Socio stesso individua e che diventino membri dell'Associazione;
- **destinarli a finalità sociali e benefiche**, scegliendo enti, associazioni o soggetti del territorio che il Socio ritenga meritevoli di sostegno.

SEIVA suggerisce di considerare questa seconda opzione anche come un'opportunità concreta di impatto positivo sul territorio: i fondi soggetti al vincolo possono diventare uno strumento di welfare aziendale o di responsabilità sociale, orientato verso le persone fisiche più meritevoli o in condizione di maggiore bisogno energetico presenti nella comunità locale.

Si sottolinea che il meccanismo del valore soglia non è una scelta di SEIVA, ma un obbligo di legge



che l'Associazione è tenuta a rispettare e a garantire, come espressamente previsto dallo Statuto (art. 7.3) e dalle Regole Operative del GSE (par. 2.2.2.1.3 e Allegato 1 del Decreto CACER). La sua corretta applicazione è condizione necessaria per il mantenimento degli incentivi per tutta la configurazione. La collaborazione dei Soci Consumatori impresa, nell'indicare tempestivamente la destinazione preferita è quindi un contributo essenziale al buon funzionamento dell'intera comunità.

12. Ricerca consumatori / beneficiari

La vitalità e l'efficacia di una Comunità Energetica dipendono direttamente dalla sua capacità di crescere: più consumatori partecipano in prossimità degli impianti produttivi, maggiore è la quota di energia condivisa, e quindi maggiori sono gli incentivi che il GSE riconosce all'Associazione e che SEIVA redistribuisce ai propri Soci. Coinvolgere nuovi consumatori non è quindi soltanto un'opportunità, ma una responsabilità collettiva che riguarda tutti i membri dell'Associazione, in coerenza con i principi di partecipazione aperta e di utilità sociale che ispirano lo Statuto (artt. 4.2 e 4.16).

In particolare, il Produttore che mette a disposizione di SEIVA il proprio impianto FER si impegna a promuovere attivamente l'adesione di soggetti consumatori presenti nella sua rete di relazioni: dipendenti, fornitori, clienti, conoscenti, imprese vicine, parrocchie, associazioni, enti del territorio. Chiunque sia titolare di un'utenza elettrica (POD) può candidarsi liberamente come Socio Consumatore attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Associazione: il sito web, la email, la piattaforma gestionale e l'App dedicata.

Il metodo PAD — Prossimità, Area e Digitale

Per supportare la crescita delle configurazioni in modo sistematico ed efficace, SEIVA ha sviluppato un metodo proprietario denominato **PAD**, articolato su tre direttrici:

Prossimità — Il Produttore, che conosce meglio di chiunque altro il proprio contesto locale, è il primo ambasciatore della CACER. La sua azione di sensibilizzazione diretta verso le relazioni più prossime all'impianto è la leva più immediata e più efficace per attrarre nuovi consumatori qualificati.

Area — Le funzioni interne di SEIVA e i partner specializzati si occupano di mappare e selezionare attivamente i potenziali consumatori nelle aree geografiche interessate dall'inserimento di nuovi impianti, con particolare attenzione ai profili di consumo e ai volumi energetici più adatti a



massimizzare l'energia condivisa della configurazione.

Digitale — SEIVA utilizza strumenti digitali e canali social per raggiungere potenziali nuovi membri in modo mirato, riducendo i tempi di ricerca e ampliando il perimetro di adesione oltre le reti di relazione diretta.

Per consentire a SEIVA di dimensionare correttamente ciascuna configurazione e stimare con precisione l'energia condivisa attesa, ogni membro — Produttore o Consumatore — è tenuto a fornire la documentazione relativa ai propri dati energetici, in conformità agli obblighi di collaborazione previsti dall'art. 11 dello Statuto. Nello specifico:

- i **Produttori** forniscono i dati attesi di produzione dell'impianto e la stima dell'autoconsumo fisico;
- i **Consumatori** forniscono i profili di carico delle proprie utenze, scaricabili dal portale online del distributore o dal portale ARERA tramite SPID, oppure autorizzando SEIVA o i suoi partner a reperirli in loro nome, attraverso la sottoscrizione del modulo di delega allegato al presente Regolamento.

La completezza e la tempestività di queste informazioni sono essenziali per ottimizzare la composizione della configurazione e ottenere il massimo riconoscimento degli incentivi da parte del GSE.

13. Erogazione incentivo GSE

Le Regole Operative del GSE (par. 2.2.2.1, Allegato 1) prevedono che il riconoscimento degli incentivi avvenga in due fasi distinte.

La prima fase è l'**acconto mensile**: il GSE eroga mensilmente un acconto forfetario, calcolato su dati energetici non ancora validati e quindi provvisori. Questo importo è per natura approssimativo e suscettibile di rettifica.

La seconda fase è il **conguaglio annuale**: entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il GSE procede al calcolo definitivo degli incentivi effettivamente spettanti, sulla base delle misure di energia validate dai gestori di rete (par. 2.2.2.1.2, Allegato 1). È in questa sede che viene determinato l'importo certo e definitivo, ed è a questo punto che possono emergere conguagli a debito o a credito rispetto agli acconti già erogati.

Replicare verso i Soci il sistema di acconto mensile del GSE comporterebbe un onere gestionale



elevato, un rischio concreto di errori nella distribuzione e — soprattutto — la possibilità di dover richiedere ai Soci la restituzione di somme già percepite, qualora il conguaglio annuale risultasse inferiore agli acconti distribuiti. Una dinamica che la quota di incentivi maturata da ciascun Socio Produttore/Prosumer e da ciascun Socio Consumatore è liquidata da SEIVA in **un'unica soluzione annuale**, entro **30 giorni dalla chiusura del mese di maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro 30 giorni dal mese successivo all'effettivo incasso del saldo definitivo da parte di SEIVA qualora il GSE lo eroghi in data successiva. Dall'importo liquidato sono dedotti, senza necessità di ulteriore autorizzazione, gli eventuali corrispettivi dovuti al GSE o a SEIVA già preventivamente accettati dal Socio in sede di adesione al presente Regolamento. Qualsiasi deroga alle tempistiche sopra indicate deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Si ricorda che il GSE si riserva la facoltà di rettificare i dati relativi ai volumi di energia immessa e condivisa fino a cinque anni successivi al periodo di riferimento (par. 2.2.2.1.2, Allegato 1 delle Regole Operative). Qualora da tali rettifiche emergesse un obbligo di restituzione parziale o totale degli incentivi già distribuiti, i Soci sono tenuti a restituire a SEIVA le somme corrispondenti. La liquidazione avviene solo per importi pari o superiori a **€ 50,00**; somme inferiori vengono accumulate e liquidate l'anno seguente.

I Soci possono consultare in tempo reale tutti i dati di produzione, consumo e incentivo tramite la piattaforma SEIVA o su richiesta.

Erogazione del contributo PNRR

Con riferimento al contributo in conto capitale a fondo perduto disciplinato nel paragrafo dedicato al Contributo PNRR, si applicano le seguenti modalità:

- qualora il GSE versi il contributo a SEIVA, quest'ultima lo trasferisce al Socio Produttore entro **30 giorni dal ricevimento**, trattenendo a titolo di corrispettivo per la gestione dell'intero processo una quota **del 10%** dell'importo effettivamente erogato;
- qualora il GSE versi il contributo direttamente al Socio Produttore, quest'ultimo si obbliga a versare a SEIVA — o alla società di servizi incaricata — la medesima quota **del 10%** dell'importo ricevuto, entro **30 giorni dal ricevimento**, il tutto come meglio descritto e specificato nel paragrafo 7.

14. Cessione dei crediti

Il GSE consente al Soggetto Responsabile della configurazione — nel caso di SEIVA, l'Associazione stessa — di trasferire a terzi la titolarità dei crediti vantati nei confronti del GSE, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalle Regole Operative. I principali strumenti disponibili sono i



seguenti.

La **cessione del credito** consente di trasferire integralmente a un soggetto cessionario il diritto a riscuotere gli incentivi. L'accettazione della cessione — così come dell'eventuale retrocessione — non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario le stesse compensazioni che avrebbe potuto opporre al cedente originario: il trasferimento del credito, quindi, non modifica la posizione del GSE né le sue prerogative di verifica e rettifica.

Il **mandato irrevocabile all'incasso** è uno strumento alternativo alla cessione: a differenza di quest'ultima, non trasferisce la titolarità del credito, che rimane in capo al mandante, ma conferisce a un soggetto terzo la sola legittimazione a riscuotere gli importi per conto del titolare. È uno strumento più flessibile e non comporta il cambio di intestazione del credito nei registri del GSE.

La **costituzione in pegno** del credito è ammessa esclusivamente nei casi in cui sia espressamente prevista dalla Convenzione stipulata con il GSE.

Le modalità di stipula di ciascuno di questi strumenti seguono le stesse procedure previste per la cessione del credito, così come disciplinate dalle Regole Operative del GSE. SEIVA valuterà caso per caso, su richiesta motivata del Socio interessato e previa verifica della compatibilità con la gestione complessiva della configurazione, la possibilità di attivare uno degli strumenti sopra descritti nell'interesse del Socio stesso.

15. Misurazione e monitoraggio dell'energia

Il corretto funzionamento della CACER dipende dalla disponibilità di dati energetici accurati e aggiornati per ciascuna utenza della configurazione. Conoscere in ogni momento i volumi di energia prodotta, immessa e condivisa è indispensabile per calcolare correttamente gli incentivi spettanti a ciascun membro, verificare il rispetto del valore soglia disciplinato nel paragrafo precedente e garantire la trasparenza verso il GSE, come richiesto dalle Regole Operative (par. 2.2.2.1, Allegato 1). È altresì un impegno che tutti i Soci assumono nei confronti dell'Associazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, tutti i Soci Produttori e Consumatori autorizzano espressamente SEIVA e il personale da essa incaricato a:

- rilevare e trattare i dati energetici del proprio contatore/punto di connessione;
- inserire e gestire tali dati nella Piattaforma Gestionale interna di SEIVA;



- presentare al GSE la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per le utenze di competenza.

Ove necessario, i Soci possono inoltre conferire a SEIVA — tramite la sottoscrizione dell'apposito modulo di delega — il mandato a richiedere al distributore elettrico, ad ARERA o al gestore dell'inverter i profili di carico relativi ai consumi e alla produzione, anche mediante connessione digitale diretta ai sistemi di monitoraggio.

Come arrivano i dati dal GSE e il problema della latenza

I contatori bidirezionali trasmettono i dati energetici al distributore, che li invia al GSE per l'elaborazione e la comunicazione a SEIVA. Tuttavia, i dati iniziali sono provvisori e forfetari, e quelli definitivi e validati possono arrivare con notevole ritardo ed essere rettificati dal GSE fino a cinque anni successivi. Questo ritardo rende difficile conoscere la percentuale di energia effettivamente condivisa e, di conseguenza, la gestione in tempo reale della CACER.

La soluzione: smart meter e monitoraggio in tempo reale

Per superare i limiti di monitoraggio, SEIVA offre ai Soci smart meter plug & play installabili presso ciascuna utenza. Questi dispositivi trasmettono i dati di produzione e consumo in tempo reale alla Piattaforma Gestionale SEIVA. In alternativa, SEIVA può acquisire i dati collegandosi al sistema di monitoraggio dell'inverter del Produttore (tramite codice produttore) e ai dati di consumo del Consumatore tramite il portale del distributore o ARERA, previa autorizzazione.

I Soci si impegnano a collaborare per rendere disponibili i dati nel modo più completo ed economico, favorendo l'installazione degli strumenti. I costi degli smart meter possono essere coperti deducendoli dagli incentivi o sostenuti tramite i partner SEIVA.

Accesso ai dati e corrispettivo da parte dei Soci

Tutti i dati raccolti sono disponibili per ciascun Socio — limitatamente alle informazioni relative alla propria utenza — attraverso la Piattaforma Gestionale di SEIVA, accessibile in qualsiasi momento da computer, tablet o smartphone, tramite portale web o App dedicata, in presenza dei tracciati ufficiali del GSE.

L'attività di raccolta, elaborazione e gestione dei dati energetici richiede competenze specialistiche e un impegno continuativo nel tempo. Per questa ragione, i Soci Produttori contribuiscono alle spese di monitoraggio con il corrispettivo annuale fisso indicato nella tabella dei corrispettivi del presente Regolamento, come disciplinato nel paragrafo dedicato.



16. Piattaforma gestionale

L'Associazione costituisce e gestisce — direttamente o tramite fornitori esterni selezionati — una Piattaforma Gestionale centralizzata che raccoglie e organizza tutte le informazioni relative ai Soci, agli impianti e al monitoraggio energetico continuo della configurazione. La Piattaforma è lo strumento operativo fondamentale attraverso cui SEIVA svolge le proprie attività, e in particolare:

- verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti di adesione alla CACER da parte di ciascun Socio, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni del presente Regolamento;
- inserisce, aggiorna e monitora in tempo reale i dati di energia prodotta, immessa e condivisa, suddivisi per impianto e per configurazione;
- integra annualmente i dati ufficiali a consuntivo provenienti dal GSE, consentendo il calcolo preciso delle quote di energia condivisa di competenza di ciascun membro;
- elabora la ripartizione degli incentivi economici secondo i criteri e le percentuali stabiliti dal presente Regolamento, garantendo trasparenza e verificabilità dei conteggi;
- fornisce a ciascun Socio accesso ai propri dati in tempo reale, come descritto nel paragrafo dedicato al monitoraggio energetico.

Con la piena accettazione del presente Regolamento, tutti i Soci e i Produttori Terzi si impegnano a comunicare a SEIVA i propri dati in modo completo, corretto e tempestivo, e autorizzano SEIVA e i partner da essa selezionati al trattamento di tali dati per le finalità istituzionali dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 — GDPR). I Soci e i Produttori Terzi manlevano altresì SEIVA e i suoi partner da ogni responsabilità derivante da dati comunicati in modo inesatto, incompleto o non aggiornato.

17. Recesso

Tutti i Soci — Consumatori, Produttori e Prosumer — hanno il diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto e dell'art. 24 del Codice Civile. Il recesso è tuttavia disciplinato da alcune condizioni necessarie a tutelare la continuità operativa della CACER e l'interesse degli altri Soci, in conformità con quanto previsto dallo Statuto (art. 10.2) e con le Regole Operative del GSE.

Procedura di recesso

La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto a SEIVA tramite **PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno** alla sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo valuta la richiesta entro **30**



giorni dal ricevimento. Per ragioni organizzative e gestionali, l'uscita del Socio dalla configurazione ha decorrenza operativa il **primo giorno del mese successivo** all'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

Effetti economici del recesso

Dal giorno di presentazione della richiesta di recesso, il Socio cessa di maturare nuovi benefici economici derivanti dalla partecipazione alla CACER. Il recesso anticipato genera un danno oggettivo per l'Associazione e per gli altri Soci, in ragione delle attività di programmazione, gestione e interconnessione energetica svolte da SEIVA nell'interesse del Socio uscente. Per compensare tale danno, SEIVA è autorizzata a trattenere una quota degli incentivi maturati e non ancora percepiti dal Socio, la cui entità sarà determinata dal Consiglio Direttivo in proporzione alla situazione specifica. Gli importi già percepiti dal Socio restano acquisiti.

Fase di avvio — fino al 31 dicembre 2027

Il periodo compreso tra l'avvio delle attività e il **31 dicembre 2027** rappresenta una fase costitutiva fondamentale per la CACER, durante la quale si consolida la capacità produttiva della configurazione e si definisce il perimetro dei Soci partecipanti. In questo arco temporale, ogni recesso riduce la percentuale di energia condivisa e penalizza l'intera comunità. Il recesso rimane un diritto esercitabile, ma l'Associazione lo sconsiglia vivamente salvo motivazioni oggettivamente rilevanti e non altrimenti risolvibili.

Responsabilità condivisa e spirito della comunità

La Comunità Energetica è un progetto collettivo che esprime valori concreti: riduzione degli sprechi, produzione locale di energia pulita, consumo responsabile e solidarietà tra i membri. Ciascun Socio, con l'adesione al presente Regolamento, si impegna ad agire nell'interesse della comunità nel suo complesso, a evitare comportamenti che possano generare controversie e a consumare preferibilmente energia in contemporanea alla produzione degli impianti della configurazione, massimizzando così la quota di energia condivisa e gli incentivi a beneficio di tutti.

18. Trattamento dei dati personali e accettazione del Regolamento Operativo

Il trattamento dei dati personali dei Soci e dei Produttori Terzi è disciplinato dall'**Informativa Privacy** redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), disponibile sul sito dell'Associazione e visualizzabile all'atto di adesione online.



Il Socio, completando la procedura di adesione online e apponendo la spunta di accettazione nell'apposito campo, dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente Regolamento Operativo, lo Statuto dell'Associazione e l'Informativa Privacy nella versione vigente alla data di adesione. L'accettazione digitale, registrata dalla piattaforma con data, ora e identificativo del Socio, ha piena validità ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del Regolamento UE 910/2014.

Il presente Regolamento Operativo è stato deliberato dal Consiglio Direttivo di SEIVA il giorno 31 marzo 2026 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2026, riunitasi in via telematica, con efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto, tutti i Soci già ammessi all'Associazione alla data di delibera hanno espressamente accettato, in sede di domanda di adesione, di essere vincolati dalle deliberazioni già assunte dagli organi associativi, ivi inclusi i Regolamenti approvati dall'Assemblea. Il presente Regolamento Operativo ha pertanto efficacia nei confronti di tutti i Soci, indipendentemente dalla data di adesione, dalla sua entrata in vigore.

Documento di 27 pagine.